

Trattamento dati personali, le ultime novità legislative di grande importanza per le aziende. Dalla abolizione del documento programmatico sulla sicurezza alla riduzione del perimetro di applicazione del d.lgs 196/03.

A cura di Gabriele Faggioli, partner di ISL consulting

Gli ultimi mesi sono stati caratterizzati da una serie di interventi legislativi che hanno profondamente mutato il panorama normativo in materia di trattamento dati personali. Il legislatore ha infatti ritenuto, in un'ottica di semplificazione, di apportare alcune radicali modifiche al d.lgs 196/03, Codice in materia di protezione dei dati personali mentre il Garante per la protezione dei dati personali, in alcuni settori specifici, è intervenuto introducendo nuovi provvedimenti di grande impatto e rilevanza.

I recenti interventi normativi in materia di sicurezza informatica che devono essere analizzati per comprendere l'attuale panorama normativo sono i seguenti:

- Decreto legge n. 70/2011 convertito con legge n° 106/2011;
- Decreto Legge n. 201/2011 (Decreto Salva Italia) convertito con la legge del 22 dicembre 2011, n. 214;
- Decreto Semplificazioni convertito con la legge n° 30/2012.

Le novità sostanziali introdotte dalle normative di cui sopra impattanti sul tema della protezione dei dati personali sono le seguenti:

- **Ambito di applicazione del Codice per la protezione dei dati personali** (Codice): non sono più considerati "dati personali" i dati inerenti le persone giuridiche, enti e associazioni (se non in relazione alla nozione di "abbonato"). Di fatto, pertanto, attualmente il Codice si applica esclusivamente alle persone fisiche e, quindi, anche tutta l'impalcatura normativa inerente le misure di sicurezza e in particolare

quelle minime di cui all'Allegato B al Codice oltre ai vari provvedimenti, fra cui quello sugli amministratori di sistema, non è più applicabile alle informazioni che non siano riferite a persone fisiche. Naturalmente, questo comporta la necessità di proteggere le informazioni inerenti le persone giuridiche, enti e associazioni su base di autonomia privata e in particolare nell'ambito dei rapporti contrattuali cliente/fornitore;

- **Documento programmatico sulla sicurezza**: con il decreto semplificazioni l'obbligo di redigere il documento programmatico sulla sicurezza è stato completamente abolito.
- **Concetto di trattamento per finalità amministrative e contabili**: l'articolo 34 comma 1 ter del dlgs 196/03 oggi stabilisce quali siano i trattamenti con finalità amministrative e contabili e per le quali è possibile sfruttare alcune semplificazioni (es. non è applicabile il provvedimento del Garante sugli amministratori di sistema). Tali sono i trattamenti effettuati per finalità amministrativo-contabili, connessi allo svolgimento delle attività di natura organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile, a prescindere dalla natura dei dati trattati. In particolare, perseguono finalità amministrative e contabili le attività organizzative interne, quelle funzionali all'adempimento di obblighi contrattuali e precontrattuali, alla gestione del rapporto di lavoro in tutte le sue fasi, alla tenuta della contabilità e all'applicazione delle norme in materia

fiscale, sindacale, previdenziale-assistenziale, di salute, igiene e sicurezza sul lavoro.

E' importante sottolineare che la Commissione Europea ha recentemente presentato una proposta per la tutela uniforme in materia di

protezione dei dati personali in ambito europeo attraverso un Regolamento che, quando approvato, sostituirà la direttiva 95/46/CE e che, qualora approvato, determinerebbe un nuovo impatto sul Codice anche se si potrebbe finalmente arrivare ad avere regole comuni in tutti gli Stati membri.